

ART. 8: DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla sua scadenza, non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove). La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previsti dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 9: CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza; il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo **Reg.C.S.**, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonchè i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà quindi variare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero con facoltà piena ed insindacabile della Provincia, il relativo andamento altimetrico e planimetrico in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in dipendenza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sue cure e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonchè al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa con suo giudizio insindacabile.
9. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
10. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 13: NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.
2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel **Reg.Prov.** e nel prov-

vedimento di cui al comma 1. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le proposte ritenute opportune.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga.

ART. 14: CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione, tenendolo sempre, anche in copia conforme, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, per esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti indicati nell'art. 12 del **N.C.S.**, pena la sanzione amministrativa e accessoria della sospensione dei lavori.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario ne darà comunicazione alla Provincia, richiedendone duplicato, con rimborso delle relative spese.

3. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 15: ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate, ed all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo benessere, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito, nei quali casi i lavori potranno essere iniziati, dandone tempestiva comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione, e di quelle successive riguardanti la materia impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni causati alla strada e sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

5. In casi particolari, relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione. In tale circostanza il concessionario dovrà depositare una somma pari all'importo presunto delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, salvo conguaglio a lavori finiti.

6. Per le autorizzazioni concernenti l'apertura di accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorchè la neve vi venga accumulata per i modi e per i mezzi usati dalla Provincia direttamente, o a mezzo di imprese, nello sgombero della strada.

ART. 17: RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

2. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

3. Il rinnovo e il subingresso delle autorizzazioni sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 7.

ART. 23: OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI

1. Senza la preventiva autorizzazione o concessione della Provincia è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. L'autorizzazione per l'esecuzione di opere sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità è richiesta quando le opere eseguite secondo le distanze minime previste agli artt. 16, 17 e 18 del

N.C.S. e all'art. 20 del Reg.Prov. comportano anche l'occupazione di aree antistanti le stesse con depositi e cantieri con caratteristiche tali da poter creare pregiudizio alla visibilità ai fini della circolazione. L'autorizzazione non è richiesta per l'esecuzione di lavori aventi durata momentanea (es. sostituzione lampade pubblica illuminazione), per i quali comunque è sempre necessario il rispetto delle cautele previste dall'art. 21 del N.C.S. (D.C. 276 del 13.12.1995)

2. Chiunque, ottenuta l'autorizzazione o la concessione, esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del **N.C.S.**

3. I lavori e i depositi sulla strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del **N.C.S.**, dalla Provincia, installati secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici previsti dall'art. 30, comma 4, del **Reg.C.S.**

4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a mettere in atto tutte le incombenze previste dall'art. 21, comma 3, del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del **Reg.C.S.**, regolarmente accertate da referto tecnico dell'ufficio competente, con le modalità e i termini ivi previsti.

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 27: ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE

1. Gli attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti od opere che possono comunque interessare la proprietà stradale, autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico, debbono essere realizzati in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzate a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo; se realizzati a raso si distinguono in:

- a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se sono costituiti dai due precedenti.

3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentite solamente quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

5. Gli attraversamenti trasversali:

a) se in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale. Il taglio della strada, da effettuarsi di norma con motosega, sarà autorizzato esclusivamente quando motivi tecnici escludono diversa soluzione; in tal caso il taglio dovrà essere eseguito in due tempi per non interrompere totalmente il transito: non potrà essere iniziato il taglio della seconda metà della strada fino a quando non sarà perfettamente ripristinata e riaperta al traffico la prima metà. In ogni caso è obbligatorio il controtubo in ferro o PVC di tipo pesante;

b) devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata;

c) la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1 (uno);

d) con strutture sopraelevate, devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;

e) negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza;

f) la progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione;

6. Gli attraversamenti longitudinali:

- a) in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative;
- b) l'accesso dei cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali;
- c) le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza; quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, è ammessa deroga alla norma, purchè siano rispettate distanze e franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata, delle banchine o dell'arginello in terra;
- d) le disposizioni di cui alla lett. c) non si applicano nella realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria; in tal caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;
- e) per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1 (uno) dal margine della carreggiata. In questo caso devono essere adeguatamente protetti e segnalati secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;

7. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 68 del **Reg.C.S.**

8. Le tombinature longitudinali dei fossi laterali alle strade dovranno essere collocate, di norma, in corrispondenza dei fossi stradali e dovranno essere idonee per la raccolta e lo smaltimento razionale delle acque piovane provenienti sia dalle strade che dalle aree circostanti che scolano naturalmente nei fossi stessi. Il provvedimento di autorizzazione conterrà le norme tecniche per l'esecuzione dell'opera e per il ripristino della strada e sue pertinenze.

9. Per quanto riguarda il trasferimento delle condutture, cavi ed impianti in altra sede, si richiama l'art. 46 del **Digs.507**.

10. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 29: DIRITTO DI CONTROLLO. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.

1. La Provincia può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di autorizzazione, una copia della quale deve sempre essere conservata in cantiere.

2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza dell'autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato, danni a persone, il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

4. Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombrò e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del **Reg.Prov.**